

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4038 del 19/07/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società MB S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di torneria e fresatura meccanica e di costruzione, saldatura e riparazione lamiere, sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4197 del 19/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MB S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di torneria e fresatura meccanica e di costruzione, saldatura e riparazione lamiera, sito in Comune di Crevalcore (BO), via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società MB S.r.l. (C.F. e P.IVA 00367040375) per l'impianto destinato ad attività di torneria e fresatura meccanica e di costruzione, saldatura e riparazione lamiera, sito in Comune di Crevalcore, via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-33 del 07/01/2021, con scadenza di validità in data 12/01/2036, e rilasciato dal SUAP del Comune di Crevalcore con provvedimento Prot. n. 862/2021 DEL 13/01/2021 (successivamente modificato ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3885 del 04/08/2021), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Crevalcore}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-33 del 07/01/2021, con scadenza di validità in data 12/01/2036 (e del successivo atto di modifica ed integrazione di ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3885 del 04/08/2021) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Crevalcore di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **MB S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società MB S.r.l. (C.F. e P.IVA 00367040375) con sede legale in Comune di Crevalcore via dell'Industria n. 53, loc. Beni Comunali, per l'impianto sito in Comune di Crevalcore, via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 27/02/2024 (Prot. n. 5616) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzate (autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico), in seguito alla richiesta di inserimento di un nuovo punto di emissione E4 nel capannone A, di modifica in riduzione della portata del punto di emissione E2 e di eliminazione del punto di emissione E3 presente nel capannone B, con la dichiarazione della presenza di soli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminati in pubblica fognatura per i quali chiedono di non assoggettarli all'AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5843 del 28/02/2024 (pratica SUAP n. 15/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/02/2024 al PG/2024/39030 e confluito nella **Pratica SINADOC 11182/2024**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, richiedendo contestualmente il supporto tecnico di ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola per la matrice di impatto acustico, di competenza del Comune di Crevalcore.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/46133 del 08/03/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/68645 del 12/04/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/103250 del 05/06/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Crevalcore con nota Prot. n. 16261 del 06/06/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/06/2024 al PG/2024/104919, ha trasmesso nulla osta urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità

Rifiuti, Bonifiche ed Energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00

Bologna, data di redazione 19/07/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MB S.r.l.

Comune di Crevalcore (BO), via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di torneria e fresatura meccanica e di costruzione, saldatura e riparazione lamiere svolta dalla società MB S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Crevalcore, via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MB S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	4,7 mg/Nm ³
-----------------------------	------------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2 PROVENIENZA: LEVIGATURA

Portata massima	4400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: TAGLIO LASER

Portata massima 13000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di pressostato misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso. Unitamente alle analisi di messa a regime, dovrà essere comunicato l'intervallo di pressione differenziale necessario per garantire l'efficienza di filtrazione di abbattimento superiore al 90%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al

valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpa SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E4 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell’emissione E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpa SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista

in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 9951/2020 e sinadoc n. 21599/2021).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/39030).

Pratica Sinadoc 11182/2024

Documento redatto in data 19/07/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MB S.r.l.

Comune di Crevalcore (BO), via dell'Artigianato n. 430/D, loc. Beni Comunali

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 15/10/2023, presentata dalla società MB S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, del Comune di Crevalcore per l'attività di torneria e fresatura meccanica e di costruzione, saldatura e riparazione lamiere.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/103250 del 05/06/2024.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Crevalcore con nota Prot. n. 16261 del 06/06/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Crevalcore, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/103250 del 05/06/2024, con nulla osta acustico Prot. n. 16261 del 06/06/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/06/2024 al PG/2024/104919). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 9951/2020 e sinadoc n. 21599/2021).
- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 15/10/2023 da Marino Pasquali, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società MB S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/02/2024 al PG/2024/39030).

Pratica Sinadoc 11182/2024

Documento redatto in data 19/07/2024



Comune di Crevalcore

Città Metropolitana di Bologna

6[^] AREA TECNICA – URBANISTICA ED EDILIZIA
SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

RIF. PROT. N. 5616/2024 DEL 27/02/2024
Rif. ARPAE SINADOC 11182/2024

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Rif. Pratica **SUAP n. 44/2024**

PROT. N. 0016261/2024

del 06/06/2024

CLASSIFICAZIONE: 06.11 FASCICOLO: 25/2025

Spett.le **ARPAE**
Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Via San Felice, 25 - 40138 Bologna (BO)
Pec: aoo@cert.arpa.emr.it

p.c. **M.B. S.R.L.**
Via dell'Industria, 53 – 40014 Crevalcore (BO)
Pec: c/o ALBANO ROSA (tecnico incaricato)
grbiochemilab@arubapec.it

Oggetto: AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE.

Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per inserimento di n. 1 nuovo punto di emissione in atmosfera (E4) in sostituzione di un punto di emissione esistente (E3) e conseguente valutazione di impatto acustico in fabbricato ad uso produttivo ubicato a Crevalcore, in Via dell'Artigianato n. 430/D, identificato catastalmente al Fg. 98 Mapp. 524.

Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 e ss.mm.e ii.

LA RESPONSABILE DELL'AREA

In merito alla richiesta di modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale in oggetto, presentata a questa Amministrazione in data 27/02/2024, Prot. 5616, nell'immobile posto in Crevalcore in Via dell'Industria civ. 53, distinto catastalmente al F. 98 M. 254;

Visto l'Avvio del procedimento di cui al Ns Prot. n. 583 del 28/02/2024 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'autorità competente è ARPAE;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese, a firma del tecnico Pasquali Marino iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. RER/00906 e nell'Elenco Nazionale al n. 5948;

Rilevato che l'istanza è relativa alla matrice emissioni in atmosfera e acustica;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, e il DPR 227/2011;

Visti il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Comune di Crevalcore

(Sede Legale) Via G. Matteotti, 191 - 40014 Crevalcore (BO) - (Sede provvisoria) Via Persicetana, 226 - 40014 Crevalcore (BO)

Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938

Codice Fiscale 00316400373 - Partita Iva 00502381205 - Codice Identificativo A00CREVA

e-mail p.e.c. comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it - sito: www.comune.crevalcore.bo.it



Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Aree prevalentemente industriali - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" (70-60 dBA);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore – del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Vista la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* redatta dal tecnico Pasquali Marino iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica al n. RER/00906 e nell'Elenco Nazionale al n. 5948 redatta ai sensi della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico ai sensi L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico" da cui risulta che *"il valore di emissione pari a 59 dB(A) misurati in prossimità della sorgente stessa che rispetta quello limite riportato nella: tabella b - valori limite di emissione – leq in DB(A) (art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97) che per la zona in classe V riporta un valore di 65dB(A)"*

Rilevato che la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* è stata redatta indicando la Classe V "Aree prevalentemente industriali e aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" e verificati i valori di progetto per i limiti di immissione 70-60 dBA, e ritenuto quindi ampiamente verificati i limiti della Classe V;

Visto il parere espresso dal ARPAE di cui al Sinadoc n. 11182/2024, acquisito agli atti del Comune di Crevalcore con Prot. n. 16177 del 05/06/2024, favorevole con prescrizioni:

- a) *entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera E4 - TAGLIO LASER - NUOVO PUNTO DI EMISSIONE (CAPANNONE A), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell'azienda nonché del limite differenziale presso tutti i recettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività, ovvero sia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente;*
- b) *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero sia più cautelativa per il recettore;*
- c) *qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- d) *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- e) *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- f) *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo della sorgente sonora descritta nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*



g) *l'attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA

NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA

alla realizzazione di opere e interventi oggetto, con l'obbligo di adempiere alle seguenti disposizioni generali:

- 1) *la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;*
- 2) *le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;*
- 3) *non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata;*
- 4) *l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda;*
- 5) *la ditta dovrà rispettare le prescrizioni espresse con parere ARPAE Prot. n. 16177*

Alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.10, comma 3, della legge 447/95 e ss.mm. e ii.

Con riferimento al procedimento si informa che:

- a) l'Ufficio responsabile del procedimento è il SUAP del Comune di Crevalcore;
- b) la persona responsabile del procedimento è la Responsabile d'Area, Geom. Mirna Quaglieri;
- c) Il Referente per la pratica è:

Nika Bovenzi – Tel. n. 051/98.84.09 , e-mail: nika.bovenzi@comune.crevalcore.bo.it

Crevalcore, 06/06/2024

La Responsabile della 6^Area Tecnica
Urbanistica ed Edilizia
(Mirna Quaglieri)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" (D.Legvo 82/2005)



S. Giorgio di Piano, 04/06/2024

Sinadoc 11182/2024

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Farnè Lorenzo**

**e p.c. Al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive di Crevalcore
6^ AREA TECNICA – URBANISTICA ED EDILIZIA**

c.a. Mirna Quaglieri
Pec: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda per modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: **M.B. S.R.L. con sede legale in via dell'Industria n. 53 a Crevalcore (BO) e stabilimento in Via dell'Artigianato n. 430/D a Crevalcore (BO) - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Rif. Pratica Suap n.44/2024.**

In riferimento alla domanda di Modifica Sostanziale di AUA della ditta in oggetto, presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 27/02/2024, agli atti di ARPAE al PG/2024/39030 del 28/02/2024, relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e impatto acustico. Il contributo istruttorio per la matrice emissioni in atmosfera è stato già trasmesso con comunicazione separata (PG/2024/68645 del 12/04/2024).

Preso visione della relazione denominata *“Valutazione previsionale di impatto acustico”* redatta da TCA¹, Revisione 15/10/2023, si rileva quanto segue.

L'azienda svolge l'attività metalmeccanica. In particolare progetta, realizza stampi e produce manufatti in metallo per conto terzi utilizzando presse, rettifiche, macchine a controllo numerico e tradizionali. La ditta svolge l'attività in due distinti capannoni denominati A e B in Via Dell'Artigianato, 430/D. Rispetto a quanto precedentemente autorizzato l'azienda per esigenze lavorative, eliminerà il punto di emissione relativo alla lucidatura/smerigliatura E3 presente nel capannone B, e nel capannone A richiede l'inserimento di un nuovo punto di emissione E4.

Nel dettaglio all'interno di un lotto di circa 6.000 mq in via dell'Artigianato n. 430/D sono presenti due capannoni di forma rettangolare ciascuno con superficie lorda di 1.500 mq, posizionati parallelamente tra loro sul lato lungo al cui interno è inserita una attività che si occupa di progettare, realizzare e produrre nonché mantenere stampi in metallo per conto terzi utilizzando presse, rettifiche, macchine a controllo numerico e tradizionali.

¹ Trattasi del tecnico in acustica dott per. ind. PASQUALI MARINO iscritto al n° 5948 dell'elenco Enteca.



Nell'area cortiliva attualmente sono presenti **due sorgenti sonore esterne** fisse utilizzate come estrattori di aria al servizio di particolari lavorazioni svolte all'interno di due distinti capannoni.

- un estrattore al servizio del capannone "A" per la saldatura e la levigatura dei prodotti;
- un estrattore al servizio del capannone "B" per la lucidatura dei prodotti.

Per esigenze riorganizzative di lavorazione, la ditta ha intenzione di spostare le operazioni di lucidatura dei prodotti, effettuate attualmente all'interno del capannone "B", presso una nuova struttura in fase di allestimento definitivo **in via dell'Industria 187** (Pratica Sinadoc n. **13430/2024**) sempre nell'area industriale di Crevalcore. Questo spostamento pertanto comporterà la dismissione della attuale sorgente sonora esterna installata nel capannone "B" mentre rimarrà attiva quella esterna al servizio del capannone "A" il cui funzionamento, secondo quanto dichiarato dal TCA, non sarà di tipo continuo ma varierà a seconda delle necessità produttive del momento. Secondo quanto dichiarato sempre nella valutazione previsionale di impatto acustico, questa resterà l'unica sorgente sonora esterna (al capannone "A") e non ne saranno presenti altre fisse o mobili al servizio dell'attività. I dati della sorgente sono riportati e nella scheda tecnica fornita dal costruttore: sulla scheda tecnica non viene riportato il valore di rumorosità della macchina però il TCA dichiara che, consultando il costruttore/fornitore, è stato riferito che normalmente la macchina non supera i 70 dB(A) misurati a un metro.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente.

Al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in data 14/10/2023) e posizionamento del microfono in due punti di misura distinti, per la rilevazione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovvero del rumore residuo dell'area e dei livelli di emissione alla sorgente (Punto di Misura "M" presso la recinzione della ditta, vicino alla sorgente del capannone "A"; e Punto di Misura "S" a un metro dall'estrattore del capannone "A" in funzione).
- Riconoscimento dei livelli ambientali dello stato di fatto sulla base di misurazione presso i due punti di cui sopra durante il funzionamento dell'estrattore del capannone "A".
- Il TCA ha provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti (valore limite assoluto di immissione di zona e valore limite differenziale), tenendo conto della variazione dell'emissione sonora della sorgente e della sua propagazione. In particolare, per il calcolo della rumorosità ai recettori, dai valori misurati presso i confini aziendali il TCA ha proceduto al calcolo del rumore atteso ai tre recettori più vicini individuati (R1, R2 ed R3, che sono tutti a più di 300 m di distanza) con l'attività in funzione e tramite l'utilizzo della formula di calcolo in cui l'attenuazione che si produce all'aumentare della distanza tra sorgente e ricevitore è dovuta alla **divergenza geometrica** delle onde, supposto il comportamento della sorgente puntiforme (propagazione delle onde sferiche).
- Per la verifica previsionale dell'impatto acustico (*post-operam*) al confine aziendale e ai recettori è stata considerata la futura sorgente di rumore, estrattore del

capannone "A", avendo a disposizione il valore misurato di potenza sonora (Misura a un metro dall'estrattore del capannone "A" in funzione) LAeq = 58.6 dB(A) arrotondato a LAeq = 59 dB(A).

A partire dal livello di potenza sonora misurato, è stato calcolato il livello di pressione sonora ai recettori, tramite la seguente formula:

$$L_p = L_w - 20 \text{ Log } (d) - 11 + D \quad (1)$$

Il Comune di Crevalcore ha predisposto, così come evidenziato dal TCA, la zonizzazione acustica del proprio territorio comunale, classificando la zona oggetto della valutazione come "Classe V² - Area prevalentemente industriale", nella stessa classe è situato il recettore R1, mentre i recettori R2 ed R3 risultano in "Classe III³ - Area di tipo misto". Come riportato dal TCA nella valutazione previsionale di impatto acustico, vista la tipologia della zona industriale in cui è inserita l'azienda e uno dei recettori e considerando che tutti si trovano ad oltre 300 metri di distanza dalla ditta, dai risultati dei calcoli il contributo della sorgente sonora estrattore del capannone "A" presso di loro sarà tra i 3 i 2 dB(A), il che dovrebbe garantire il rispetto di tutti i limiti di zona assoluto e differenziale ai sensi della normativa vigente.

L'analisi condotta e le misure effettuate sono state eseguite esclusivamente nel periodo diurno (6:00 - 22:00) in quanto non sono previste attività lavorative della M.B. S.R.L. nel periodo di riferimento notturno.

Le sorgenti rumorose individuate dal TCA per quel che riguarda lo stato di fatto aziendale vengono elencate alle pgg. 5 e 6 della relazione di "Valutazione previsionale di impatto acustico". Una volta verificata la situazione in essere (momento iniziale in cui la sorgente sonora al servizio del capannone "A", che rimarrà attiva nel tempo, era in funzione nella misura n. 1, rumore ambientale), il TCA ha proceduto alla valutazione previsionale del rumore presso i recettori considerati con la permanenza dell'unica sorgente sonora dichiarata restare in funzione al servizio del capannone "A". **Tuttavia nella descrizione delle sorgenti sonore del capannone "A" non vengono menzionati né il punto di emissione E1 (punto di emissione afferente a 5 robot di saldatura, ognuno dei quali è provvisto di un un braccio aspirante, collegati ad un collettore principale di collegamento) sorgente che, pur non essendo dotata di impianto di abbattimento, ha una portata massima autorizzata pari a 17000 Nmc/h e quindi potrebbe essere significativa, né il nuovo punto di emissione E4 - TAGLIO LASER (portata massima autorizzata pari a 13000 Nmc/h), afferente a 3 macchine di taglio laser, ognuna delle quali sarà dotata di un braccio aspirante, collegato ad un unico collettore principale e dotato di impianto di abbattimento (costituito da un filtro a tessuto contenente 6 cartucce in cellulosa di superficie filtrante totale pari a 107.4 mq, con modalità di pulizia mediante sostituzione), punto di emissione per l'inserimento del quale la ditta richiede di fatto la modifica sostanziale dell'AUA.**

Nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal TCA, tenuto conto della presenza della sola sorgente sopra evidenziata (punto di emissione in atmosfera E2 - LEVIGATURA - capannone A) e tenendo inoltre conto della dismissione dell'elettroaspiratore al

² Valori limite assoluti di immissione: 70 dB(A) diurno (06.00-22.00); 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).

³ Valori limite assoluti di immissione: 60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).

servizio esclusivo del capannone “B” (punto di emissione E3 lucidatura/smerigliatura), è stato calcolato, attraverso la formula (1) sopra riportata, il livello equivalente di pressione sonora ai recettori, avendo come dato di origine il livello di pressione sonora della sorgente “azienda” misurato a un metro di distanza dall’estrattore citato attivo del capannone “A”.

Tutti i calcoli sono stati eseguiti esclusivamente per il periodo diurno, in cui sono in funzione le attività e gli impianti aziendali. Nessuna attività o sorgente sonora della **M.B. S.R.L.** permarrà attiva durante il periodo di riferimento notturno.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l’istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. *entro 60 gg dal rilascio dell’AUA ovvero dalla messa a regime del punto di emissione in atmosfera E4 - TAGLIO LASER - NUOVO PUNTO DI EMISSIONE (CAPANNONE A), sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una relazione redatta da TCA che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di immissione assoluto presso i confini dell’azienda nonché del limite differenziale presso tutti i recettori evidenziati nella Valutazione di impatto acustico previsionale, nelle condizioni più gravose di esercizio dell’attività, ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente;*
- b. *la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle condizioni di massimo disturbo possibili, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovverosia più cautelativa per il recettore;*
- c. *qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle misure di mitigazione e controllo del rumore tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;*
- d. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- e. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- f. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo della sorgente sonora descritta nella valutazione d’impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
- g. *l’attività sia svolta esclusivamente nel periodo diurno e tutte le sorgenti sonore/impianti siano fermi/spenti in periodo notturno.*

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Antonella Fatone⁴.

⁴ TCA iscritto nell’elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.



Distinti saluti.

***Il Responsabile di Distretto di Pianura - Imola
ing. Pamela Morra
(o suo delegato)***
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.